



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio V – Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;

VISTA l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 16 maggio 2024, n. 88 recante “*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”;

VISTO l’articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, come modificato dall’articolo 14, comma 1, lettera c)- bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che ha previsto, anche per il biennio 2024/2026, una procedura straordinaria di reclutamento sui posti di sostegno vacanti e disponibili, che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente e gli accantonamenti dei posti per il concorso ordinario 2023, di cui ai DD.DD.GG.n. 2575 e 2576 del 6/12/2023, nel limite dell’autorizzazione concessa ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dei docenti inseriti a pieno titolo nella prima fascia o negli appositi elenchi aggiuntivi delle Graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno;

VISTO il D.M. n. 111 del 06.06.2024 recante: “*Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera c) bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56*”;

VISTO il D.M. n. 26 del 19/2/2025, recante “*Costituzione degli elenchi aggiuntivi alla graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’art. 10 O.M. 88/2024, e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a Metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi*”;

VISTA la nota ministeriale prot.n. AOODGPER/157048 del 9.07.2025, avente ad oggetto “Anno scolastico 2025/2026 - Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.”;

VISTO l’art. 2 comma 2 del D.L. 7 aprile 2025 n. 45 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026”, che ha introdotto il comma 3-quater all’art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. La norma dispone che “**I docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto ovvero di nomina a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18- bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accettano l'assegnazione della sede scolastica ovvero rinunciano alla stessa entro cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica e, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, comunque entro il 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati al primo periodo è considerata d'ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall'incarico conferito, e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita. [...]**”.

VISTE le istanze registrate dagli aspiranti, attraverso la piattaforma "POLIS Istanze online" predisposta dal Ministero dell'Istruzione, entro il termine indicato del 30.07.2025 ore 14.00;

VISTO il dispositivo prot. n.11641 del 01/08/2025 con il quale sono state pubblicate le GPS SOSTEGNO 1^ e 2^ fascia ADAA – ADEE – ADMM - ADSS per il biennio 2025/2026;

VISTI i posti vacanti e disponibili residuati dopo le immissioni in ruolo;

FATTI SALVI gli effetti dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 che dovranno essere operati, da parte delle istituzioni scolastiche statali, all'atto di assunzione in servizio come disciplinato dalla normativa di riferimento;

DISPONE

per le motivazioni in premessa citate e le norme sopra richiamate, alle quali si rimanda integralmente, gli aspiranti docenti, utilmente collocati nelle GPS di Prima fascia ADEE – ADMM - ADSS sono destinatari della proposta di assunzione a T.D. (fino al 31/8/2026), con decorrenza 01.09.2025 per l'a.s. 2025/26, ed assegnati alle sedi indicate nella tabella pubblicata in allegato al presente provvedimento di cui è parte integrante.

I Dirigenti scolastici delle sedi di destinazione adempiranno ai controlli previsti dall'O.M. 88/2024.

A norma dell'art. 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, gli aspiranti, inclusi nell'elenco, sono soggetti alle seguenti disposizioni normative:

art. 5, comma 7, *Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato di cui al comma 5, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 8 del presente articolo;*

art. 5, comma 8, *Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione di cui all'articolo 11 ((del testo unico di cui al decreto legislativo)) 16 aprile 1994, n. 297. Il comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici;*

art. 5, comma 9, *In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7 e 8, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 5, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.*

Agli aspiranti docenti, a seguito dell'assegnazione dell'incarico a T.D. di cui al presente provvedimento, è precluso il conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b) dell'O.M. 88/2024, anche per altra classe di concorso o tipologia di posto.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di questo ATP con valore di notifica ad ogni effetto di legge; è altresì inviato ai Dirigenti scolastici per i conseguenti adempimenti, ivi compresa la registrazione al SIDI.

Gli interessati, pertanto, sono invitati a verificare e consultare, accuratamente e puntualmente, a tutela del proprio interesse, il predetto sito web e la propria e-mail comunicata sulla piattaforma POLIS.

Il Dirigente
Clara MOSCHELLA

Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Teramo
Alle Organizzazioni Sindacali
All'albo

LORO SEDI
LORO SEDI
SITO WEB